

VII. Lotta alla corruzione in ogni sua forma

Gli impatti negativi nelle materie trattate delle *Linee guida* sono spesso resi possibili per mezzo della corruzione. In quanto tale, l'adozione da parte di un'impresa di efficaci misure anticorruzione è un contributo importante per evitare altri impatti negativi contemplati dalle *Linee guida*. Le imprese non dovrebbero farsi coinvolgere in atti di corruzione di nessun tipo.

In particolare, le imprese:

1. Non dovrebbero compiere alcun atto di corruzione, inclusa l'offerta, la promessa o la concessione di qualsiasi indebito vantaggio pecuniario o di altra natura a pubblici ufficiali o dipendenti di persone o entità con i quali esse hanno rapporti d'affari, né a loro parenti o associati. Allo stesso modo, le imprese non dovrebbero richiedere, concordare o accettare indebiti vantaggi pecuniari o di altro tipo da funzionari pubblici o dipendenti di persone o entità con cui esse hanno rapporti d'affari. Non dovrebbero servirsi di terzi o di altri intermediari, inclusi, tra l'altro, agenti, consulenti, rappresentanti, distributori, consorzi, appaltatori, fornitori e partner di joint venture per destinare indebiti vantaggi pecuniari o di altra natura a pubblici ufficiali o a dipendenti di persone o enti con cui esse hanno rapporti d'affari, né a loro parenti o associati.
2. Dovrebbero sviluppare e adottare adeguati meccanismi di controllo interni, nonché programmi o misure diretti a garantire l'etica e la conformità alle norme, per prevenire, individuare e affrontare adeguatamente la corruzione in ogni sua forma, sviluppati sulla base di una valutazione fondata sul rischio, tenendo conto delle circostanze specifiche in cui si trovano e, in particolare, dei propri fattori di rischio legati alla corruzione in ogni sua forma (compresi, tra l'altro, l'area geografica e il settore industriale di attività, altre questioni di condotta responsabile d'impresa, il contesto normativo, il tipo di rapporti d'affari, le transazioni con i governi stranieri, e l'impiego di terzi). Tali meccanismi di controllo interni, programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, dovrebbero includere un sistema di procedure finanziarie e contabili, in particolare un sistema di controlli interni progettato per garantire la tenuta di libri contabili, registri di conflitto di interesse, archivi e conti veritieri e accurati, in modo da garantire che non possano essere utilizzati allo scopo di commettere o nascondere atti di corruzione di qualunque tipo. Tali circostanze e rischi peculiari dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati, se necessario, per determinare le risorse da destinare alla conformità alle norme e per garantire che i meccanismi di controllo interni, i programmi o le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme vengano adeguati e continuino ad essere efficaci, nonché per mitigare il rischio che le imprese siano coinvolte in qualsiasi forma di corruzione. Questi meccanismi di controllo interni, programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme per prevenire e individuare tutte le forme di corruzione, dovrebbero includere anche lo svolgimento della due diligence basata sul rischio, come descritta nel capitolo II.
3. Dovrebbero proibire o scoraggiare, attraverso meccanismi di controllo interni, programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, l'uso di piccoli pagamenti di facilitazione, che sono generalmente illegali nei paesi in cui vengono effettuati, e, qualora tali pagamenti venissero effettuati, dovrebbero registrarli accuratamente nei libri contabili e registri finanziari.

4. Dovrebbero garantire, tenendo conto dei rischi particolari legati alla corruzione, una due diligence adeguatamente documentata relativa all'assunzione e alla supervisione adeguata e regolare degli agenti, nonché l'adeguatezza della loro remunerazione e la liceità dei servizi ad essi richiesti. Se del caso, dovrebbe essere tenuto e messo a disposizione delle autorità competenti un elenco aggiornato degli agenti impegnati nelle attività con enti pubblici e imprese statali, in conformità con gli obblighi applicabili di informativa al pubblico. Le imprese dovrebbero adottare misure per garantire che i loro agenti evitino di esercitare un'influenza illecita e rispettino gli standard professionali nei loro rapporti con i funzionari pubblici.
5. Dovrebbero accrescere la trasparenza delle loro attività di lotta alla corruzione e promuovere una cultura dell'integrità. Le misure potrebbero includere *i)* sostegno e impegno forte, esplicito e visibile da parte del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo e dell'alta dirigenza nei confronti dei meccanismi di controllo interni, dei programmi e delle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme dell'impresa; *ii)* una politica aziendale chiaramente articolata e visibile che vieti la corruzione, facilmente accessibile a tutti i dipendenti e ai terzi interessati, inclusi, tra l'altro, filiali estere, agenti e altri intermediari; e *iii)* rendere noti i sistemi di gestione e i meccanismi di controllo interni, i programmi e le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, adottati per onorare tali impegni. Le imprese dovrebbero inoltre favorire l'apertura e il dialogo con il pubblico in modo da promuoverne la consapevolezza e la cooperazione nella lotta contro la corruzione. Le imprese sono incoraggiate a divulgare, fatte salve le leggi e i requisiti nazionali, qualsiasi condotta illecita relativa alla corruzione, nonché le misure adottate per affrontare i casi di sospetta corruzione. Queste misure possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procedure per l'identificazione, l'indagine e la rendicontazione della cattiva condotta, nonché la collaborazione leale e proattiva con le autorità preposte all'applicazione della legge.
6. Dovrebbero promuovere la consapevolezza e il rispetto delle politiche aziendali e dei meccanismi di controllo interni, dei programmi e delle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme o delle misure contro la corruzione, tra i dipendenti e le persone o le entità legate da un rapporto d'affari, attraverso un'adeguata diffusione di tali politiche, programmi o misure ed attraverso programmi di formazione e procedure disciplinari che tengano conto, di volta in volta, delle barriere linguistiche, culturali e tecnologiche.
7. Non dovrebbero erogare contributi illeciti a candidati a cariche pubbliche o a partiti politici, né ad altre organizzazioni legate a partiti politici o a candidati politici. I contributi alla politica dovrebbero rispettare pienamente le leggi nazionali, compresi i requisiti in materia di informazione pubblica, e dovrebbero richiedere l'approvazione dell'alta dirigenza. Ciò include il non obbligare i lavoratori a sostenere un candidato politico o un'organizzazione politica.

Commenti al Capitolo VII: Lotta alla corruzione in ogni sua forma

86. L'espressione "corruzione in ogni sua forma" deve essere interpretata in conformità con gli strumenti menzionati di seguito. L'espressione include la corruzione di pubblici ufficiali o dipendenti di persone o entità legate da un rapporto d'affari. Può anche includere il traffico d'influenze e la distrazione di fondi destinati alla sponsorizzazione o alla beneficenza. Le imprese non devono, ad esempio, offrire, promettere, dare o richiedere direttamente o indirettamente tangenti o altri vantaggi indebiti, al fine di ottenere o mantenere determinati affari o altri vantaggi impropri. Le imprese dovrebbero inoltre respingere qualsiasi sollecitazione di tangenti e qualsiasi altra forma di estorsione. Sebbene i conflitti di interesse non costituiscano di per sé corruzione, vi è sempre maggior consapevolezza che i conflitti tra gli interessi privati e i doveri istituzionali dei funzionari pubblici possono potenzialmente dar luogo ad atti di corruzione se non sono adeguatamente gestiti. La *Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle attività economiche internazionali* (la Convenzione anticorruzione dell'OCSE) è entrata in vigore il 15 febbraio 1999. La *Convenzione anticorruzione dell'OCSE*, insieme alla *Raccomandazione del*

Consiglio dell'OCSE per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle attività commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0378](#)] (la Raccomandazione dell'OCSE contro la corruzione), alla Raccomandazione sulle misure fiscali per rafforzare la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali [[OECD/LEGAL/0371](#)], la Raccomandazione sulla corruzione e sul credito all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico [[OECD/LEGAL/0447](#)] e la Raccomandazione per gli attori della cooperazione allo sviluppo sulla gestione del rischio di corruzione [[OECD/LEGAL/0431](#)] sono i principali strumenti con cui l'OCSE affronta dal lato dell'offerta la corruzione di funzionari pubblici stranieri. Nel loro insieme, questi strumenti mirano ad eliminare l'"offerta" di tangenti a funzionari pubblici stranieri, rendendo ogni paese responsabile delle attività delle proprie imprese e degli atti commessi entro la propria giurisdizione². Per promuovere la piena attuazione della Convenzione anticorruzione dell'OCSE e di questi strumenti correlati è stato istituito un programma di monitoraggio rigoroso e sistematico della loro implementazione da parte dei diversi paesi. Ulteriori atti di corruzione ed altri rischi per l'integrità sono trattati nella Raccomandazione sull'integrità pubblica [[OECD/LEGAL/0435](#)]; nella Raccomandazione sui principi per la trasparenza e l'integrità nel lobbismo [[OECD/LEGAL/0379](#)]; nella Raccomandazione sulle Linee guida dell'OCSE per la gestione del conflitto di interessi nel servizio pubblico [[OECD/LEGAL/0316](#)] e nella Raccomandazione sulle Linee guida in materia di anticorruzione e integrità nelle imprese statali [[OECD/LEGAL/0451](#)].

87. La corruzione danneggia le istituzioni democratiche e il governo delle imprese. Scoraggia gli investimenti e falsa le condizioni della concorrenza internazionale. Al di là dell'impatto economico, la corruzione può avere effetti dannosi, quali, tra l'altro, la compromissione della stabilità globale, la mancata applicazione delle norme ambientali e dei diritti del lavoro o la fornitura di beni scadenti. In particolare, il dirottamento di fondi attraverso pratiche corruttive vanifica i tentativi dei cittadini di raggiungere livelli più elevati di benessere economico, sociale e ambientale. La corruzione colpisce in modo sproporzionato coloro che appartengono a gruppi o popolazioni emarginati o vulnerabili e può acuire le disuguaglianze di genere. Le imprese hanno un ruolo importante da svolgere nella lotta a queste pratiche se, in sede di sviluppo dei meccanismi di controllo e dei programmi tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, tengono in considerazione le forme sovrapposte di discriminazione strutturale legate, tra l'altro, all'etnia, alla razza, al sesso e all'orientamento sessuale.

88. La correttezza, l'integrità e la trasparenza sia nell'ambito pubblico sia in quello privato sono concetti fondamentali nella lotta alla corruzione in ogni sua forma. La comunità imprenditoriale, le organizzazioni non governative e quelle intergovernative dovrebbero tutte cooperare per rafforzare il sostegno pubblico alle misure contro la corruzione e per favorire la trasparenza e la consapevolezza pubblica in merito ai problemi della corruzione. Anche l'adozione di pratiche adeguate di governo dell'impresa è un elemento essenziale per promuovere una cultura etica all'interno delle imprese.

² La Convenzione anticorruzione dell'OCSE impegna le Parti ad "adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché un ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale". (trad. It. MAECI). I commenti alla convenzione (paragrafo 9) precisano che i "piccoli pagamenti, detti 'di facilitazione', "non costituiscono dei pagamenti 'effettuati allo scopo di ottenere o di mantenere un mercato o altro indebito vantaggio' ai sensi del paragrafo 1 e, di conseguenza, essi non costituiscono un'infrazione a tale disposizione. Tali pagamenti, che sono fatti, in alcuni paesi, per incitare i pubblici ufficiali ad esercitare le proprie funzioni, in particolare quando si tratta di rilasciare un'autorizzazione o un permesso, sono generalmente illeciti nel paese straniero interessato. Gli altri paesi possono e dovrebbero affrontare questo fenomeno corrosivo con misure quali il sostegno del programma di buona gestione degli affari pubblici...". La Raccomandazione dell'OCSE contro la corruzione (sezione XIV.i) raccomanda che i governi "si impegnino a rivedere regolarmente le loro politiche e il loro approccio ai piccoli pagamenti di facilitazione al fine di affrontare efficacemente questo fenomeno".

89. La *Raccomandazione dell'OCSE contro la corruzione*, in particolare, invita i governi firmatari ad incoraggiare le proprie imprese a mettere a punto e adottare adeguati meccanismi di controllo interni, programmi e misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, al fine di prevenire e individuare la corruzione transnazionale, tenendo conto della *Guida alle buone pratiche nei controlli interni, nell'etica e nella conformità alle norme*, inclusa come Allegato II nella *Raccomandazione dell'OCSE contro la corruzione*. La *Guida alle buone pratiche* è destinata alle imprese, incluse le imprese di stato, alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni professionali; essa evidenzia le buone pratiche volte a garantire l'efficacia dei meccanismi di controllo interni, dei programmi e delle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, a prevenire e individuare la corruzione di pubblici ufficiali stranieri, anche in relazione alla protezione degli autori di segnalazioni. Si tratta di uno strumento flessibile, che si adatta ai diversi tipi di impresa, in particolare alle piccole e medie imprese, a seconda delle circostanze specifiche in cui ciascuna si trova, tra cui la dimensione, la tipologia, la struttura giuridica, l'area geografica e il settore industriale di attività, nonché i principi sulla giurisdizione e gli altri principi giuridici fondamentali in base ai quali l'impresa opera. Inoltre, ai fini delle presenti *Linee guida*, i meccanismi di controllo interni, i programmi e le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme o le misure relative alla corruzione dovrebbero includere anche lo svolgimento di una due diligence basata sul rischio in linea con le raccomandazioni articolate nel capitolo II.

90. L'azione collettiva e il coinvolgimento significativo, a livello locale e internazionale, delle organizzazioni locali della società civile, delle organizzazioni dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e delle organizzazioni internazionali possono inoltre aiutare le imprese a progettare e attuare meglio politiche anticorruzione efficaci, nonché ad attenuare i rischi di corruzione che un'impresa da sola non è in grado di attenuare.

91. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005, contiene una vasta gamma di parametri, misure e regole per la lotta alla corruzione. Ai sensi di tale Convenzione, gli stati firmatari devono vietare sia ai propri ufficiali di ricevere tangenti, sia alle proprie imprese di corrompere pubblici ufficiali, nazionali, esteri od appartenenti alle organizzazioni pubbliche internazionali, e devono prendere in considerazione la possibilità di impedire la corruzione tra privati. L'UNCAC e la *Convenzione anticorruzione dell'OCSE* si supportano e si completano reciprocamente.

92. Sotto il profilo della "domanda", le buone pratiche di governo d'impresa hanno la loro importanza nell'evitare alle imprese di essere sollecitate al pagamento di tangenti. Tanto i governi dei paesi d'origine quanto quelli dei paesi ospitanti dovrebbero assistere le imprese che affrontano tali fenomeni, sensibilizzare e fornire formazione ai funzionari pubblici competenti, prendere in considerazione la promozione di iniziative di azione collettiva con rappresentanti del settore privato, di quello pubblico, nonché delle organizzazioni della società civile e, ove appropriato, intraprendere azioni coordinate nella lotta alla sollecitazione e all'accettazione di tangenti. La *Guida alle buone pratiche per taluni articoli della convenzione*, in Allegato II alla *Raccomandazione dell'OCSE contro la corruzione*, dichiara che la *Convenzione anticorruzione dell'OCSE* dovrebbe essere attuata in modo da non procurare un argomento difensivo o un'eccezione nel caso in cui il pubblico ufficiale straniero istighi alla corruzione. Inoltre, l'UNCAC richiede che l'istigazione alla corruzione da parte di pubblici ufficiali nazionali sia considerata un illecito penale.